

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO SANTA LUCIA

Articolo 1 – Denominazione sociale

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile e dalla legge n. 383/2000, l'Associazione "ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO SANTA LUCIA", con sede in Bergamo, Via Cadorna n. 1. Di seguito denominata "Associazione".

La sua durata è illimitata.

Articolo 2 – Lo scopo

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

Scopo dell'associazione è in particolare:

- a. Promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F. dell'Istituto comprensivo "Santa Lucia" di Bergamo.
- b. Favorire e sollecitare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, sviluppando un sistematico e costruttivo dialogo con gli Organi Collegiale a tutti i livelli promuovendo una sempre più ampia collaborazione tra tutte le componenti della scuola;
- c. Collaborare e sostenere la scuola nel raggiungimento dei suoi obiettivi didattici e socio educativi;
- d. Consentire lo sviluppo e la realizzazione della progettualità del Comitato Genitori, come organismo della rappresentanza che garantisce l'ascolto dei bisogni degli alunni, delle famiglie e della scuola e la loro rielaborazione per il miglioramento qualitativo dell'offerta formativa.
- e. Promuovere attività, incontri, confronti e dibattiti con tutti coloro, persone ed organismi, che possono contribuire al completamento dell'opera educativa.
- f. Promuovere e favorire iniziative culturali, sportive e ricreative in genere in collaborazione con la scuola, altri Enti e Associazioni sul territorio, a sostegno dell'educazione e della formazione.
- g. Finanziare e gestire attività di formazione per alunni, genitori e insegnanti.

Articolo 3 Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare:

- a. Sostegno allo studio
- b. Sostegno per attività laboratoriali degli studenti
- c. Iniziative culturali, sportive e ricreative
- d. Corsi formativi per i genitori e sostegno alla partecipazione
- e. Ricerche ed elaborazioni su tematiche della formazione e della genitorialità
- f. Sostegno all'orientamento

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Articolo 4 – Ammissione dei soci

4.1 Sono ammessi a partecipare all'Associazione i genitori e tutori degli alunni e degli ex alunni dell'Istituto comprensivo "Santa Lucia " di Bergamo, i quali aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto.

4.2 Possono aderire persone che condividono fini e scopi dell'associazione, anche se non genitori.

4.3 nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociale o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.4 L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente.

4.5. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura proposta dal Consiglio direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.6. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.7 Non è ammesse la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti ai documenti, delibere, bilanci, rendiconto e registri dell'associazione.

5.3 Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 6 – Recesso ed esclusione del socio

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a. Mancato pagamento della quota, protratto per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b. Gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3 L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea –che deve avvenire nel termine di tre mesi- il socio interessato dal provvedimento si intende sopeso.

6.5 I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 7– Gli organi sociali

7.1 Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

Possono essere inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia

1. il collegio dei revisori dei conti
2. il collegio dei provibiri

7.2 Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

Articolo 8 – L'Assemblea

8.1 L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi.

L'Assemblea è convocata:

- a. almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci;
- b. mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice e/o fax e/o e-mail agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso va contestualmente pubblicato nei locali della sede dell'Associazione

8.2 L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3 Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione

8.5 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per

- modifica dello Statuto
- delibera del trasferimento delle sede legale
- scioglimento della associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima , qualunque sia il numero dei presenti.

8.8 Spetta alla competenza della assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni :

- a. elezioni del Presidente,
- b. elezione del Consiglio direttivo
- c. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- d. approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- e. determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- f. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri,
- g. approvazione del programma annuale dell'associazione

8.9 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

8.11 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

8.12 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

8.13 Spetta alla competenza dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a. approvazione di eventuali modifiche alla Statuto con la presenza di 3/4 dei soci in prima convocazione e, in seconda convocazione con decisione deliberata alla maggioranza dei presenti
- b. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale residuo, con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere votati, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota annuale.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da 3 a 7 membri.

9.2 La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del direttivo stesso.

9.3 Le delibere del Consiglio direttivo sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

9.4 Il Consiglio Direttivo:

- a. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo e il bilancio preventivo;
- d. ammette i nuovi soci;
- e. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

9.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quanto è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6 Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1. il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
2. il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso)
3. il Segretario (eletto nell'ambito del Comitato direttivo stesso),

Articolo 10 – Il Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede

Articolo 11 – Il Vice Presidente

11.1 il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12- Il segretario

12.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni , conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, da esecuzione alle deliberazioni del consiglio Direttivo, compie mansioni delegate dal Presidente.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti.

13.1 Può essere previsto un Collegio dei Revisori dei Conti. In tal caso viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno un Presidente.

13.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione della Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

13.3 Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Art. 14 Collegio dei Probiviri

14.1 Può essere previsto un Collegio dei Probiviri. In tal caso è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

14.2 il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri

- a. decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso.
- b. Arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito della Associazione e interessino uno o più soci.
- c. Controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statuarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
- d. Dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Art. 15– I mezzi finanziari

15.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. Quote e contributi degli associati nella misura proposta annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b. Eredità, donazioni e legati;
- c. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. iniziative promozionali;
- j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale.

15.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati

Articolo 16 – Rendiconto economico e finanziario

16.1 L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

16.2 Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3 L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi i casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

16.4 L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali staturamente previste.

16.5 E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 17 – Scioglimento

17.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

17.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

17.3 La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

Articolo 18 Controversie

18.1 tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

18.2 L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

18.3 Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

18.4 La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate lettera non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Articolo 19 – Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Soci fondatori:

ATTO COSTITUTIVO

“ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA LUCIA”

Oggi, nella sede di Bergamo, Via Cadorna n. 1, i sottoscritti

si sono riuniti per costituire l'associazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI SANTA LUCIA".

L'associazione non ha scopo di lucro.

- a. L'associazione si propone le seguenti finalità: Promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F. dell'Istituto comprensivo "Santa Lucia" di Bergamo.
- b. Favorire e sollecitare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, sviluppando un sistematico e costruttivo dialogo con gli Organi Collegiale a tutti i livelli promovendo una sempre più ampia collaborazione tra tutte le componenti della scuola;
- c. Collaborare e sostenere la scuola nel raggiungimento dei suoi obiettivi didattici e socio educativi;
- d. Consentire lo sviluppo e la realizzazione della progettualità del Comitato Genitori, come organismo della rappresentanza che garantisce l'ascolto dei bisogni degli alunni, delle famiglie e della scuola e la loro rielaborazione per il miglioramento qualitativo dell'offerta formativa.
- e. Promuovere attività, incontri, confronti e dibattiti con tutti coloro, persone ed organismi, che possono contribuire al completamento dell'opera educativa.
- f. Promuovere e favorire iniziative culturali, sportive e ricreative in genere in collaborazione con la scuola, altri Enti e Associazioni sul territorio, a sostegno dell'educazione e della formazione.
- g. Finanziare e gestire attività di formazione per alunni, genitori e insegnanti.

L'Associazione è regolata dallo statuto che, sottoscritto dai presenti nella loro qualità di soci fondatori, si allega in quanto parte integrante dell'atto costitutivo.

I soci fondatori provvedono alla nomina del consiglio direttivo e delle cariche:

Presidente:

Vice presidente:

Segretario:

consigliere:

Il consiglio direttivo così composto resta in carica fino alla prima riunione dell'assemblea dei soci che provvederà alla ratifica od al rinnovo delle cariche sociali secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

Bergamo, lì